UNIONE DI COMUNI
CANELLI - MOASCA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA DELL'UNIONE

NUMERO 14/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

L'anno duemilaventidue, addì sette del mese di Novembre, alle ore 08:48 a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta dell'Unione con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. GHIGNONE Andrea	SI	2. LANZAVECCHIA Paolo	SI

TOTALE PRESENZE 2

in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Canelli, così come modificato da deliberazione G.C. n. 91/2022 del 17/05/2022, al quale far riferimento in base al disposto dell'art. 32 dello Statuto dell'Unione Canelli-Moasca.

Assiste il Segretario Generale PARISI FERRONI Michela con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Preliminarmente il Segretario Generale accerta l'identità dei partecipanti e dà atto che tutti i componenti della Giunta dell'Unione e lei stessa partecipano alla seduta in modalità telematica avvalendosi della piattaforma Zoom (865 7694 8076). Accerta altresì che il suddetto strumento garantisce una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libe4ra espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti. Verifica inoltre che dette modalità consentono sia al Presidente che al Segretario di identificare in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.

Il Signor GHIGNONE Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che l'art. 6, commi da 1 a 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i.) testualmente recita:

"*1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- *a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa*
- *b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- *c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- *d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- *e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- *f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*
- *g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità

semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";
7-bis ...omissis..
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.".

Preso atto che:
- in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*";
- in pari data risulta pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Rilevato che il menzionato D.P.R. 81/2022 ha disposto:
- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto−legge n. 80 del 2021.";
- la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D.Lgs. 267/00 decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

Precisato che per gli Enti Locali il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/00 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 sono stati assorbiti nel PIAO;

Dato atto che l'Ente:
- alla data del 31/12/2021 non ha personale dipendente in quanto si avvale del lavoro prestato dal personale dei Comuni associati;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11/2022 del 21.04.2022 ha approvato il D.U.P. per il triennio 2022/2024
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.12/2022 del 21.04.2022 ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024
- con l'approvazione del D.U.P. 2022/2024 ha approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione:
  - Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
  - Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
  - Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali
  - Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi
- ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 2 maggio 2022, con D.G.U. n. 21/2021 del 24.12.2021, tenuto conto dell'attualità ed efficacia delle previsioni in esso contenute, ha provveduto a confermare la validità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con D.G.C. 4/2020 del 10.03.2020, per l'anno 2021 e 2022;
- con D.G.U. 95/2022 del 24.05.2022 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano della Performance 2022-2024;
- l'Ente non ha approvato il Piano triennale delle azioni positive per il periodo 2022/2024, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024 ed il Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024

in quanto non ha personale dipendente, ma si avvale per il funzionamento di personale dei Comuni associati;

Rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Rilevato inoltre che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

5. SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE
6. SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico
b. Sottosezione di programmazione Performance
c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza
7. SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa
b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile
c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
8. SEZIONE 4. MONITORAGGIO

- all'art. 2, comma 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto−legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che "Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1";
- all'art. 7, comma 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.";
- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta;

Precisato che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis D.L. 80/2021 (conv. con modificazioni in L. 113/2021 e successivamente modificato dal D.L. 228/2021 e dal D.L. 36/2022) in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione era il 30 giugno 2022 ma entro il 30 marzo 2022 avrebbero dovuto essere pubblicati:
  - uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;
  - il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di adozione del Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni interessate.
- tali decreti sono stati pubblicati e/o emessi il 30 giugno 2022 e quindi ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è stato differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- con il decreto del 28 luglio 2022, il Ministro dell'Interno ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31.08.2022;
- ulteriore effetto della proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento al 31 dicembre p.v. (120 giorni successivi) del termine per l'approvazione del PIAO, in base all'articolo 8 comma 3 del D.M. 24.06.2022.
- l'Unione Canelli-Moasca ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2021 del 24.12.2021 e come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione alle diposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro approvazione;
- l'Ente non ha approvato il Piano triennale delle azioni positive per il periodo 2022/2024, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024 ed il Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024 in quanto non ha personale dipendente, ma si avvale per il funzionamento di personale dei Comuni associati;
- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione

Evidenziato che, sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'Unione ha quindi il compito di fornire, in modo organico, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani;

Dato atto che non è stato adottato il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, in quanto l'Unione utilizza beni strumentali in dotazione dei singoli Comuni associati e da questi messi a disposizione dell'Ente stesso così come precisato all'interno del Documento Unico di Programmazione, sezione Operativa parte prima;

Rilevato tuttavia che l'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede come a decorrere dall'anno 2020 agli enti locali cessino di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: …*omissis*… e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Richiamati:
- il vigente Statuto dell'Unione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del Settore 1 "Amministrativo" ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Omessa l'acquisizione di parere preventivo in ordine alla regolarità contabile non comportando la decisione riflessi diretti o indiretti sulla contabilità e/o il patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le ragioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate,

1. di approvare la ricognizione degli adempimenti approvati dall'Ente ed assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il 2022/2024;
2. di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il 2022/2024 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
3. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. di dare mandato al Segretario dell'Unione di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. di dare mandato al Segretario dell'Unione di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. 267/00
4 D.Lgs. 267/00.

* * * * * * * * * * *

Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14/2022 del 07/11/2022.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
GHIGNONE Andrea *	PARISI FERRONI Michela *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.